



# Unione mese

## Notiziario mensile

Rif. n° u5183/03 del 26/09/2003

SL/ sp

Per: AMMINISTRAZIONE FISCALE/TRIBUTARIO

### Riforma fiscale delle società - Prime valutazioni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo (di seguito "schema") di attuazione della riforma fiscale per le società. Lo schema è attualmente all'esame delle Commissioni Finanze e Bilancio di Camera e Senato che dovranno esprimere il loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, con la possibilità di richiedere una proroga di venti giorni. Eventuali rilievi della Commissione Bilancio sulla copertura economica obbligheranno il Governo a fornire ulteriori chiarimenti entro 30 giorni. Il decreto legislativo dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2004.

Il confronto tra il Governo, il Parlamento e le Associazioni rappresentative degli interessi delle imprese deve ora portare all'attuazione completa della riforma fiscale e l'avvio e alla effettiva riduzione del prelievo a partire dall'eliminazione della componente "costo del lavoro" dalla base imponibile Irap.

La legge delega nella "clausola di salvaguardia" prevede che un'apposita normativa transitoria escluda inasprimenti fiscali rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa il cui ambito di applicazione non appare chiaro.

Saranno predisposte ulteriori circolari di approfondimento sui temi più rilevanti della riforma (il consolidato nazionale e mondiale, la tassazione per trasparenza, la thin capitalization, il regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze), che saranno pubblicate nei prossimi giorni.

La presente circolare contiene le prime valutazioni critiche sulle novità dello schema rispetto al testo precedentemente diffuso su Internet.

### Thin capitalization

#### Condizioni di applicabilità della disciplina

Lo schema definisce le condizioni per l'applicazione della disciplina stabilendo che:

- il rapporto indebitamento/patrimonio netto, oltre il quale una quota degli interessi passivi è indeducibile, è di 4/1;
- il socio è qualificato quando, direttamente o indirettamente, partecipa al capitale sociale con una percentuale pari o superiore al 10%.

Il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto dovrebbe essere elevato per tenere conto della specifica realtà delle imprese italiane. Solo una introduzione graduale del limite alla deducibilità può consentire alle imprese di procedere all'adeguamento dei propri assetti finanziari.

Ai fini dell'applicazione del regime di indeducibilità, sarebbe opportuno valutare preliminarmente anche il rapporto debiti complessivi/patrimonio netto della società.



# Unione mese

## Notiziario mensile

Sarebbe inoltre necessario introdurre un meccanismo di "sterilizzazione" dei debiti finanziari contratti per far fronte all'inadempimento di crediti commerciali.

La disposizione secondo cui il rapporto indebitamento/patrimonio netto deve essere rispettato "in qualsiasi momento durante l'esercizio sociale" richiede una verifica molto complessa, considerato che il patrimonio netto contabile è un dato di fine periodo. Occorrerebbe, quindi, il riferimento a una data precisa, oppure il ricorso a medie.

La soglia del 10% per identificare la partecipazione rilevante dovrebbe essere riconsiderata. La legge delega 80/2003 indicava la percentuale di partecipazione del 10% soltanto come limite minimo. Negli altri ordinamenti fiscali, infatti, sono stabilite percentuali più elevate: il 25% in Germania, il 50% in Francia, Danimarca e negli Stati Uniti, il 75% in Irlanda e nel Regno Unito.

### **Ipotesi di inapplicabilità della disciplina**

E' stata eliminata l'ipotesi di inapplicabilità della disciplina nel caso in cui gli oneri finanziari confluiscono in un reddito tassato in Italia. Questo intervento sembra tenere conto della sentenza (C-324/00 del 13 dicembre 2002) con la quale la Corte di Giustizia europea ha stabilito che la normativa tedesca in materia di thin capitalization è in contrasto con il principio della libertà di stabilimento (articolo 43 del Trattato CE). Secondo la Corte di Giustizia, se il limite alla deducibilità trova una sistematica applicazione soltanto nei confronti dei soggetti non residenti, si determina una discriminazione contraria ai principi Ue. L'obiettivo di conformarsi all'indirizzo della Corte di Giustizia si potrebbe realizzare con una diversa soluzione normativa.

Sarebbe opportuno valutare l'esclusione dall'applicazione della disciplina sulla thin capitalization ai debiti assistiti da garanzie reali. Il contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione potrebbe riguardare solo le garanzie monetarie.

Lo schema ricomprende nell'ambito di applicazione della disciplina "anti - thin capitalization" i finanziamenti assunti dalle società che svolgono attività finanziarie all'interno dei gruppi di appartenenza. Si dovrebbe prevedere l'esclusione di questi soggetti dall'applicazione della disciplina, come nel testo precedentemente diffuso su internet.

### **Tassazione in capo al socio**

Lo schema prevede che, all'indeducibilità degli interessi passivi per la società, corrisponde, per il socio, la riqualificazione come dividendo della remunerazione percepita quando il finanziamento è erogato direttamente dal socio e non quando egli interviene come semplice garante.

Questa previsione, che non sembra trovare riscontro nella legge delega, dovrebbe essere modificata, perché comporta una penalizzazione del socio non giustificata dalle finalità della disciplina sulla thin capitalization.

### **Plusvalenze**

Lo schema prevede novità di rilievo per le plusvalenze percepite:

- da persone fisiche;
- da imprese nel periodo transitorio.

Riportiamo di seguito le principali novità.

### ***Persone fisiche***



# Unione mese

## Notiziario mensile

*Partecipazioni non qualificate.* Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni non qualificate, si prevede un regime di tassazione invariato rispetto a quello attuale (imposta sostitutiva al 12,5%).

*Partecipazioni qualificate.* Lo schema prevede che sia tassato solamente il 40% delle plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate per ridurre gli effetti di doppia imposizione.

Come dimostrato nel documento allegato, la riforma comporta una diminuzione della tassazione per tutti gli scaglioni di reddito. L'aumento della plusvalenza netta realizzata varia dal 12% al 24%.

Per aliquote marginali inferiori al 39%, la tassazione delle plusvalenze su partecipazioni qualificate sarà inferiore alla tassazione delle plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate.

A seguito delle modifiche introdotte per le plusvalenze, le minusvalenze rilevano esclusivamente nella misura del 40% e non possono essere riportate nei quattro periodi d'imposta successivi a quello di realizzo.

### ***Imprese – Regime della participation exemption***

Lo schema completa la disciplina transitoria prevista per il regime di esenzione delle plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni, in società residenti o non residenti, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Per le partecipazioni già possedute all'inizio del primo periodo d'imposta cui si applicheranno le nuove norme, il requisito dell'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie (generalmente richiesto nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso) si considera soddisfatto se le partecipazioni risultano iscritte nel bilancio relativo al secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui si applicheranno per la prima volta le nuove norme.

In sostanza, nel caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2004 - fermi restando gli altri requisiti richiesti - scatta l'esenzione qualora le partecipazioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al 2002. Per le partecipazioni acquisite nel 2003 il requisito dell'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie deve essere verificato nel bilancio relativo al 2003.

Inoltre:

- non rientrano nell'esenzione le plusvalenze realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003 fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente;
- corrispondentemente, le svalutazioni delle azioni o quote, riprese a tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente, sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003;
- le minusvalenze pregresse derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in corso al 2003 saranno deducibili da future plusvalenze nella percentuale in cui queste saranno tassate.

Il requisito dell'effettivo esercizio da parte della società partecipata di un'attività commerciale deve sussistere al momento del realizzo della plusvalenza.

### **Dividendi**

Anche per i dividendi lo schema prevede alcune novità di rilievo.



# Unione mese

## Notiziario mensile

Le principali riguardano:

- il periodo transitorio;
- la disciplina dei dividendi percepiti da persone fisiche.

### ***Disciplina transitoria***

Le nuove regole saranno applicate ai dividendi percepiti nel periodo d'imposta che inizia a partire dal 1° gennaio 2004. Da questo esercizio le società perderanno la possibilità di utilizzare i crediti d'imposta.

Nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare troverà applicazione il nuovo regime anche se la delibera di distribuzione è stata adottata prima del 1° gennaio 2004, ma la distribuzione avviene dopo tale data.

Per questi motivi sarebbe opportuno prevedere che il credito d'imposta relativo a imposte sugli utili già pagate possa essere utilizzato oltre il 31 dicembre 2003 salvaguardando le imposte già imputate in bilancio (ad es. nei conti semestrali delle quotate).

### ***Persone fisiche non in regime d'impresa - Partecipazioni non qualificate***

I dividendi percepiti su partecipazioni non qualificate saranno tassati esclusivamente secondo un regime di imposta sostitutiva al 12,5%. Scomparirà, quindi, l'attuale possibilità di optare, in presenza di certi requisiti, per la tassazione "ordinaria" che prevede il riconoscimento del credito d'imposta.

Come indicato analiticamente nel documento allegato, nel caso di tassazione ordinaria con il riconoscimento del credito d'imposta, la riforma determina:

- una diminuzione del dividendo netto per i redditi inferiori ai 70.000 euro ( dal 3% al 23%);
- un aumento del dividendo netto del 6,6% per i redditi oltre i 70.000 euro.

Se si confronta il nuovo regime con la tassazione sostitutiva al 12,50%, la riforma ha effetti sempre positivi a causa della diminuzione al 33% dell'aliquota dell'imposta sulle società.

### ***Persone fisiche non in regime di impresa- Partecipazioni qualificate***

Lo schema prevede che il dividendo percepito da persone fisiche su partecipazioni qualificate sia esente per il 60% del suo importo.

La riforma comporta una diminuzione del dividendo netto:

- dal 7% al 21% per i redditi inferiori a 70.000 euro;
- dello 0,11%, oltre i 70.000 euro.

### **Tassazione di Gruppo (consolidato fiscale)**



# Unione mese

## Notiziario mensile

Per il regime della tassazione di gruppo, rispetto al testo precedentemente diffuso su internet, lo schema prevede le seguenti novità:

- la determinazione della percentuale di controllo, superiore al 50% del capitale e dell'utile, necessaria per l'applicazione del regime di tassazione consolidata;

La misura della percentuale va giudicata positivamente. Tuttavia, questa norma appare in contrasto con la legge delega, che riconduce la nozione di controllo solo alla partecipazione al capitale di cui all'art. 2359 cc. e non anche all'utile di bilancio.

- la possibilità di revocare l'opzione a causa dell'adeguamento delle norme per la determinazione del reddito d'impresa ai nuovi principi contabili internazionali.

Il periodo transitorio dovrebbe garantire la massima flessibilità nelle scelte imprenditoriali. Sarebbe opportuno, quindi, estendere questa ipotesi di revoca dell'opzione, prevista dalla disciplina transitoria, ad altri casi di modifica della disciplina del reddito d'impresa e della governance societaria.

### **Perdite**

In caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell'opzione, lo schema prevede la possibilità di fissare con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un criterio alternativo che riconosca la ripartizione proporzionale delle perdite fra le società che le hanno prodotte. La precedente formulazione prevedeva soltanto l'esclusiva spettanza delle perdite alla controllante.

Resta invariato il regime delle perdite pregresse, che entrano nel consolidato solo se relative ad esercizi successivi all'inizio della tassazione di gruppo. Al riguardo, si potrebbe valutare se consentire alla controllante di utilizzare le perdite pregresse maturate dalle controllate nei periodi in cui già erano parte del gruppo, prima dell'introduzione della tassazione consolidata.

Sarebbe inoltre opportuno:

- per le società costituite in corso d'anno, spostare il momento di verifica della sussistenza del controllo alla fine dell'esercizio, per favorirne l'ingresso nella tassazione di gruppo;
- prevedere una responsabilità limitata all'apporto di ciascuna società al gruppo, per evitare che il regime di responsabilità solidale contrasti con il principio di capacità contributiva di ciascun componente del gruppo;
- procedere contestualmente alla revisione del sistema delle sanzioni tributarie amministrative secondo il principio della concentrazione della sanzione sull'effettivo beneficiario della violazione, con l'abbandono del principio di responsabilità personale. Questo anche per evitare eccessive penalizzazioni derivanti dalla responsabilità solidale dei soggetti partecipanti alla tassazione consolidata.

### **Tassazione per trasparenza**

Lo schema non precisa a quale data devono essere posseduti i requisiti (percentuale dei diritti di voto e di partecipazione agli utili, totalità dei soci società di capitali, non aver emesso strumenti finanziari partecipativi) per poter, legittimamente, effettuare l'opzione per la tassazione per trasparenza.

Inoltre, poiché l'applicazione della tassazione per trasparenza riguarda solo le partecipazioni in società di capitali da parte di altre società di capitali, non dovrebbero trovare applicazione i limiti alla deducibilità delle perdite previsti nel caso di società di persone (art.8, co.2).



# Unione mese

## Notiziario mensile

### **Società a ristretta base proprietaria**

Lo schema esclude l'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale nel caso di possesso o acquisto di partecipazioni che hanno i requisiti per l'applicazione del regime di participation exemption. Sarebbe preferibile limitare tale esclusione solo al caso in cui ci sia il realizzo della plusvalenza e non il semplice possesso della partecipazione.

Andrebbe, infine, chiarito se l'applicazione del regime è ammessa anche nell'ipotesi in cui le persone fisiche detengano le partecipazioni nell'ambito d'impresa.

### **Operazioni straordinarie**

Lo schema prevede la possibilità di porre in essere fino al 30 aprile 2004 operazioni di fusione e scissione per le quali è possibile convertire, gratuitamente, in valori fiscalmente riconosciuti i disavanzi. Occorrerebbe riconoscere la stessa opportunità per l'affrancamento mediante pagamento dell'imposta sostitutiva.

### **Enti non commerciali**

Sarebbe necessario estendere integralmente agli enti non commerciali il regime di tassazione delle persone giuridiche, e non soltanto l'aliquota.

Per informazioni: Servizio Fiscale – 035.275.223/221/289/216/222